



APAT

*Dipartimento difesa del suolo
Servizio Geologico d'Italia*

Roma, 05 OTT. 2007

N. 030762

Al Dott. Geol. Vittorio Silvano Cremasco
Presidente dell'Ordine Regionale dei
Geologi del Piemonte
Via A. Peyron, 13
10143 Torino (TO)

Oggetto: Esecuzione di indagini nel sottosuolo nazionale. Obblighi di informazione al Servizio Geologico ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464.

Gentile Presidente,

nell'ambito di un lavoro di riorganizzazione, il Servizio Geologia Applicata e Idrogeologia del Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo (APAT) sta procedendo all'informatizzazione, all'omogeneizzazione ed alla revisione dei dati dell'archivio relativo alla legge in oggetto.

Per permettere ai colleghi geologi un più agevole espletamento degli obblighi previsti dalla citata legge, sono state predisposte delle pagine web sul sito dell'Agenzia all'indirizzo <http://www.apat.gov.it>.

Si ricorda che la legge 464/84, istituita principalmente al fine di raccogliere e conservare elementi di conoscenza sulla struttura geologica, idrogeologica e geofisica del sottosuolo nazionale, riguarda l'obbligo di comunicare a questo Servizio le informazioni relative a studi o indagini, per scopi di ricerca idrica o per opere di ingegneria civile.

Tali informazioni riguardano le indagini eseguite a mezzo di perforazioni, scavi e rilievi geofisici spinti a profondità maggiore di 30 metri dal piano di campagna e, nel caso delle gallerie, maggiore di 200 metri di lunghezza.

Per quanto riguarda l'invio delle comunicazioni relative alle indagini eseguite a mezzo di perforazioni, l'interessato è tenuto a comunicare le informazioni mediante la compilazione dei "Moduli L.464/84".

Per tutte le altre tipologie, è sufficiente inviare comunicazione di inizio indagine e successivamente una dettagliata relazione riportante i "risultati geologici e geofisici acquisiti".

Il professionista incaricato dell'esecuzione dell'indagine, in solido con il Committente, è responsabile della comunicazione in tutte le sue fasi: inizio, eventuale sospensione e ripresa, fine indagine. L'inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda da € 258,23 ad € 2.582,28 (Art. 3).

Tutto ciò premesso, con la presente si invita codesto Ordine Regionale a sollecitare i propri iscritti ad eseguire in tempo utile le comunicazioni secondo i dettami di legge.

Per informazioni utilizzare il seguente indirizzo e-mail: legge464-84@apat.it

Certi della Sua collaborazione ed in attesa di un cortese riscontro alla presente, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Dirigente

SERVIZIO GEOLOGIA APPLICATA
E IDROGEOLOGIA
Il Responsabile
Dot. Marco Amanti